

COMUNE DI PRAROSTINO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA

Reg.Gen. N.47

Data: 20/02/2024

OGGETTO: Concessione contributo al Gruppo ANA di Prarostino. Impegno e liquidazione.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 14 in data 30.12.2022 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa, economico-finanziaria;

Vista la deliberazione della giunta n. 1 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile dell'area tecnica, tecnico-manutentiva;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.87 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.88 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.51 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.52 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, di assegnazione PEG a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Preso atto che da parte dell'A.N.A. di Prarostino, in considerazione dell'attività svolta dall'associazione in favore della popolazione di Prarostino nonché della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, in data 15.01.2024 è pervenuta richiesta di concessione di contributo, registrata al prot. n. 240/I/1, in relazione alle spese connesse ad un manufatto bronzeo di proprietà dell'associazione collocato nel "*Parco della rimembranza*" sito nella località di San Bartolomeo;

Considerato che:

- in località San Bartolomeo a Prarostino è presente un parco pubblico denominato "*Parco della rimembranza e memoria*" in onore ai caduti del primo conflitto mondiale, con all'interno un cippo funerario innalzato in "*onore e ricordo delle vittime di tutte le guerre*";
- appena al di sopra del menzionato parco, si trova poi un altro parco, denominato, "Parco del Faro", ove è collocato il monumento "*Faro della Libertà*" in onore ai valori della Resistenza;
- nell'anno 2003, in occasione del cinquantenario di fondazione dell'A.N.A., la sezione locale dell'associazione in parola ha installato un'aquila in bronzo in cima al menzionato cippo posizionato all'interno del "Parco della Rimembranza e memoria";
- attualmente, entrambi i parchi sono mantenuti in ordine anche con il contributo fattivo dell'A.N.A. di Prarostino e l'aquila in bronzo sormonta il cippo funerario;
- al fine di tutelare il valore economico del manufatto bronzeo raffigurante l'aquila l'A.N.A. ha, altresì, stipulato un'assicurazione per il caso di furto.

Tenuto presente che

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Prarostino. Responsabile Procedimento: BRAVI Isabella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- a norma dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000 spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- a norma della Legge Regionale n. 27 del 15/5/1987 e del DPR n. 616/77 sono delegate ai Comuni i compiti e le funzioni in materia di promozione turistica, programmazione attività ricreative, incentivazione delle attività legate al tempo libero nonché recupero e riscoperta degli usi, tradizioni e consuetudini locali;
- a norma dell'art. 118 della Costituzione e dello Statuto Comunale (artt. 2, 37) il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà;

Considerato che tra i compiti istituzionali dell'Ente rientrano anche quelli di promuovere ed organizzare iniziative di richiamo culturale e turistico per la popolazione residente;

Visto l'art. 3 dello Statuto comunale, rubricato "*finalità*" che stabilisce:

- al suo comma 2, che il Comune "*cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della persona*";
- al suo comma 7, che il Comune "*attuа tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sociale, culturale, artistico, della pratica sportiva, dell'arredo urbano e della valorizzazione delle zone agricole, boschive, fluviali*";

Visto e richiamato altresì l'art. 5 dello Statuto comunale rubricato "*promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*" che stabilisce "*il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni e concede agli stessi contributi per la realizzazione di specifiche attività rientranti nelle finalità previste dal comma 1. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti comunali saranno disciplinati da appositi regolamenti, che dovranno prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione*";

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, così come emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2016, che all'art. 1 si indirizza con specifico riferimento a "*gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi*";

Preso atto che, ai sensi del regolamento in ultimo citato:

- l'art. 4 consente l'erogazione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti vari, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- l'art. 6 comma 1, tra i settori di intervento per i quali l'amministrazione può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, individua alla lett. E) lo sviluppo economico e turistico,
- l'art 7.3 stabilisce che la liquidazione del contributo avviene con successiva determina del Responsabile del Servizio Finanziario, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione;

Preso atto che il contributo richiesto afferisce al settore di intervento stabilito alla lettera e) dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici inerenti rispettivamente il settore culturale e lo sviluppo economico e turistico;

Visto e richiamato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici che stabilisce che "*Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.*"

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. La concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di iniziative ed attività è subordinata alla preventiva verifica dell'agibilità dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida. In tali ipotesi trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dei vigenti regolamenti disciplinanti l'uso dei beni di proprietà comunale.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato".

Vista la deliberazione di giunta comunale n.17 del 13.02.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato concesso un contributo di € 150,00;

Ricordata la deliberazione Corte dei Conti Piemonte 32/2011/SRCPIE/PAR dalla quale in merito ai contributi o vantaggi economici da erogare a soggetti in relazione a manifestazioni, si desume:

1. che per i Comuni che basano la propria economia quasi esclusivamente sul turismo, acquista particolare rilievo il sostegno ad attività che hanno come scopo, oltre la specifica attività sportiva o turistica, la spendita del nome della località ai fini promozionali, anche nel caso in cui il Comune decida di avvalersi del sostegno di associazioni che organizzano, in forma sussidiaria, gli eventi in programma;
2. la funzione consultiva della Corte dei Conti – chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale – non è finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, che è comunque rimessa alla valutazione discrezionale di ogni Amministrazione Comunale, per le determinazioni che la stessa è tenuta ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni;
3. la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spesa compete all'Ente e discende quindi da valutazioni rientranti nelle competenze esclusive dei suoi organi decisionali nel rispetto oltre che dei principi legali, anche di quelli di sana gestione finanziaria e contabile;
4. la definitiva qualificazione in concreto dei presupposti applicativi della norma in concreto deve ritenersi di spettanza dell'Amministrazione interessata.

Ricordato che in base al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e artt. 53 e 54 dello Statuto Comunale, il caso concreto relativamente alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 7/2010 convertito in legge n. 122/2010, rientra tra quelli ammissibili a sostegno, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune (art. 13 d.lgs. 267/2000) in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Nella sostanza restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Dato atto inoltre che:

- come precisato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sez. Reg. Piemonte n. 379 del 7/11/2013 non rientrano nel divieto di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 "le associazioni che svolgano attività in favore della cittadinanza";
- la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si afferma che "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali

dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

- la deliberazione n. 18/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna precisa che si devono intendere precluse le spese di vera e propria sponsorizzazione, quelle cioè *"derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor"*;

- la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce che *"devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e volte nell'interesse della collettività"*;

- l'interpretazione normativa dominante in giurisprudenza e dottrina, ispirata dalla Corte di Cassazione – Sezione III – con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, secondo la quale le spese per contributi che non hanno lo scopo di promuovere l'immagine dell'Ente locale bensì esclusivamente quella, come sopra motivatamente espresso, di sostenere un'attività meritevole di supporto e promozione sul territorio non costituiscono sponsorizzazioni né spese di pubblicità o rappresentanza, e pertanto non sono vietate dall'art. 6, comma 9, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, né sono quantitativamente limitate dal comma 8 della stessa norma sopra citata;

Considerato che il Gruppo Alpini di Prarostino risulta associazione iscritta all'interno dell'albo comunale della Associazioni;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere:

- all'assunzione dell'impegno della spesa di € 150,00 sul cap.2079 – missione 07 – programma 01 – titolo 1° del bilancio 2024/2026;
- alla liquidazione ed al pagamento del contributo in quanto presente copia dell'attestazione del pagamento della polizza assicurativa;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 150,00 quale contributo concesso al Gruppo ANA di Prarostino a titolo di sussidio all'attività svolta dall'associazione in favore della popolazione di Prarostino nonché della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;
- di dare atto che la spesa trova copertura sul cap.2079 – missione 07 – programma 01 – titolo 1° del bilancio 2024/2026;
- di provvedere contestualmente alla liquidazione ed al pagamento del su citato contributo.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line mediante avviso, per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

A norma dell'art. 5 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Amministrativa, economico-finanziaria

F.to: BRAVI Isabella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del t.u. 267/2000 e che è stato assunto impegno di spesa nel seguente modo:

Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Stanz.	Già Impegnato	Importo €
2024	72	07011	2690	2079	99	2.000,00	0,00	150,00

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., si attesta inoltre che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Prarostino, lì 20.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area amministrativa, economico-finanziaria
F.to: BRAVI Isabella

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Accertata la regolarità CONTABILE.
Dichiara che la spesa di € 150,00 trova copertura nel seguente modo:

Anno	Imp.	Interv.	V	C	A
2024	72	07011	2690	2079	99

Prarostino, lì 20.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area amministrativa, economico-finanziaria
F.to: BRAVI Isabella

Il presente atto è in pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune come disposto dall'art. 32 comma 5 della legge 69/2009 e nella forma così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7/2011 recante quale oggetto "Approvazione "REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO".

Prarostino, lì 21/02/2024

SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Maurizio ABBATE